



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SARDEGNA

Legge n° 7 del 12/03/2026

BUR n°17 del 19/03/2026

(Scadenza
18/05/2026)

Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi

La legge della Regione Sardegna n. 7 del 12 marzo 2026 recante “Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi” presenta profili di illegittimità costituzionale all’art. 6, commi 1,2, e 3, per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e per il medesimo motivo eccede dalle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, per le motivazioni di seguito illustrate.

La legge ha l’obiettivo di fornire contributi pubblici alle famiglie, con gestione dei finanziamenti a carico dei comuni, per il pagamento delle rette dei centri estivi a favore dei bambini.

Per quanto riguarda, in particolare, la copertura della spesa per gli interventi previsti dalla legge, l’art.6 detta le seguenti disposizioni:

il comma 1 contiene l’autorizzazione alla spesa, e autorizza, per l’anno 2026, la spesa di euro 1.000.000 e, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la spesa di euro 3.000.000 ponendola a carico della Missione 12 - Programma 05 - Titolo 1;

il comma 2 stabilisce che, agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 25, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025),

iscritta, per i medesimi anni, in conto della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028; per l'anno 2028, mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative", iscritto per il medesimo anno in conto della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028;

il comma 3 fissa le variazioni da apportare nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 nei seguenti termini:

in aumento

missione 12 - programma 05 - titolo 1

2026 euro 1.000.000

2027 euro 3.000.000

2028 euro 3.000.000

in diminuzione

missione 12 - programma 02 - titolo 2

2026 euro 1.000.000

2027 euro 3.000.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2028 euro 3.000.000.

Per quanto sopra illustrato emerge che la copertura finanziaria degli oneri di parte corrente prevista per gli esercizi 2026 e 2027 è realizzata mediante riduzione di spesa di conto capitale e ciò comporta una dequalificazione della spesa per le predette annualità.

Infatti il comma 1 prevede una spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di 3.000.000 per l'anno 2027, e il comma 2 ne prevede la copertura finanziaria con una pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 25, della legge regionale 12/2025 (legge di stabilità 2025) concernente i contributi agli investimenti a favore dell'Azienda di servizi alla persona Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui, destinati al recupero funzionale e strutturale dello stabile adibito a sede principale dell'Istituto, e assegnati alla Missione 12, Programma 02, Titolo 2 che il comma 3 dell'art. 6 in esame - che apporta le necessarie le variazioni di bilancio a copertura della spesa - prevede in riduzione negli

anni 2026 e 2027 in relazione all'aumento autorizzato sulla Missione 12, programma 05, Titolo 1.

A tale proposito si deve rilevare che l'utilizzo di risorse destinate a spese in conto capitale (investimenti, infrastrutture, opere pubbliche) per finanziare spese correnti (stipendi, acquisto beni e servizi, trasferimenti), riducendo la qualità e la capacità di crescita del bilancio pubblico, è vietato dalla normativa statale vigente in materia contabile. La materia risulta disciplinata, sotto il titolo di "Copertura finanziaria delle leggi", dall'articolo 11 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988 n. 362.

L'art. 11 ter sopracitato, infatti, comma 1, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, prevede che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese è determinata esclusivamente a mezzo di: 1. utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali; 2. riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 3. modificazioni legislative comportanti nuove o maggiori entrate, esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale, dunque escludendo gli accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente. Trattandosi di legge specificativa del principio dell'equilibrio di bilancio, l'intervento regionale eccede anche le competenze statutarie riconosciute alla regione dal suo Statuto speciale, con riferimento agli art. 3 e 4 dello Statuto.

Alla luce di quanto rappresentato e del quadro normativo richiamato, deriva che la disposizione regionale sopra indicata configura una violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione nonché delle competenze statutarie della Regione e deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

